La presente licenza viene firmata, senza l'assistenza dei testimoni, previa consensuale rinuncia ai medesimi, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in FACCOMARA M.M. Via PIEMONITE ANCOMA addi IL CONCESSIONARIO Il Presidente L'UFFICIALE ROGANTE Avv. Luciane CANEPA Dott. Tito Vespasiani e delle Finanze £14,62

Genzia QUAFTORDICI/67

DUUS468 WDRSGDD1 QUATTORDICI/67 validità prorogata sino al 31 dicembre 2020 ai sensi dell'articolo 1 comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n°194, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2010, n°25, come modificato dall'articolo 34-duocecies del decreto legge 18 ottobre 2012, nº179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n°221 (GU n°294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinano n°208) Il Segretario Generale Dott. Tito VESPASIANI 26/04/2016 ii Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie, Regolamentazione e Gestione del Territorio

AUTORDIA: PORTUALE DI ANCONA « Si attesta che il presente atto è stati alpo 765 168,00 € (AP)

( Dott. Tito VESPASIANI )

Validità prorogata fino al 31-12-20 Gai sensi dell'art. 199 comma 3 leab) del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

Data 22/1/2021

L'Ufficio Rogante Avv. Matteo Paroli

dal

01/01/2012

FLAMINI s.r.l. - Aspio - Oimo (AN)

concessioni - Anno 7017

		1 7		
N.	(	1 <del>-</del>	del	repertorio

## AUTORITÀ PORTUALE

## ANCONA

(C.F. E P. IVA n. 00093910420)

	PRIMO RILASCIO	
	RINNOVO	
X	RINNOVO CON MODIF.	
	VARIAZ. INTESTAZIONE	

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA Vista l'istanza presentata da .A.S.D. NAUTICA SPORT. PALOMBINA VECCHIA.						
Vista la precedente licenza n. 25 in data 08/07/2008						
Visti i pareri:		,				
della Dogana di Ancona	con nota n. 4128/RU	in data 16/02/2012				
della Capitaneria di Porto di Ancona	con nota n.	in data				
del Comune di FALCONARA M.MA						
Vista la delibera N. 40						
Visto l'art. 36 del Codice della Navigazion	ne;					
Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive	e modifiche;					
	CONCEDE					
a A.S.D. NAUTICA SPORT PALOMBINA VE	CCHIA codice fisca	le01545410423				
di occupareun tratto di suolo demaniale maritt						
della superficie di metri quadrati1576						
situatnelComune_di_FalconaralM.ma						
e precisamente sulla spiaggia di Palombina Ve						
allo scopo di						
mantenere uno specchio acqueo di mq.450.00 e mq. 1.576,00 , di cui mq. 50,00 occupati da cabi mq.5,00 di deposito, zona tendonata di mq.45,0 un`area alaggio e ricovero natanti di mq.1.316,3	ine, mq.6,00 di area ombreggiata, 5 , area pavimentata in lastre di c. 5	mq.5,00 di servizi igienici,				
e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscime	ento della demanialità del bene c	oncesso ed in corrispettivo della				
presente concessione,	Markey to provide a construction of the constr	contraction which appropriate the contraction with the contraction of				
Canone annuo = L. €.1.842,28						
Canone dovuto anno 2012 = L. €.1.8						
Questa concessione, che si intende fatta ur						
durata di mesi48						

31/12/2015

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Presidente dell'Autorità Portuale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti il Presidente dell'Autorità Portuale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità Portuale, sulla semplice intimazione scritta dal Presidente, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Autorità Portuale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità Portuale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle ventuali spese nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità Portuale, della Capitaneria di porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia comunale e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale.

3) Il concessionario dichiara espressamente di mallevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque e per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonchè di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.

Il concessionario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolarmente vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi. Il concessionario si obbliga a tenere indenne l'Autorità Portuale da qualsiasi responsabilità per infortuni accorsi al proprio personale durante l'esecuzione dei servizi e lavori di cui al presente contratto. Il concessionario è obbligato altresì attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di lavoro della categoria. È obbligo del concessionario rispettare le norme contenute nel Dlgs. n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", e successive modifiche.

- Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture in concessione.
- 5) Il sottoscritto concessionario si impegna ad ossevare tutte le norme generali e speciali inserite nella presente licenza e dichiara espressamente di accettare come in effetti le accetta.
- 6) Il canone applicato è stato determinato in base alla Legge Finanziaria 2007, n°296 del 27/12/2006. IL CONCESSIONARIO SI OBBLIGA AL PAGAMENTODELL'EVENTUALE CONGUAGLIO.
- 7) Per gli anni successivi il canone sarà rivalutato in base agli indici Istat per i prezzi al consumo per le famiglie, per gli operai e impiegati, alla luce del D.M. di cui all'art.4 della Legge 494/93.

II CONCESSIONARIO